



L'Estensore
Dott. Federico Di Federico



Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Federico Di Federico



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N° 27 DPG015

Del 24 luglio 2017

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

Servizio **COMPETITIVITA' ED ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Ufficio **SEMPLIFICAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE- SUAP**

Oggetto **Legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 – art. 22 – Hobbisti – caratteristiche del tesserino identificativo e modalità di rilascio e restituzione.**

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 ed in particolare il Titolo V recante: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche capo i disposizioni generali;

DATO ATTO che le norme ivi contenute si applicano agli operatori del commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche;

DATO ATTO che, a mente dell'art. 22 della richiamata L.R. n. 30/2016:

- sono considerati hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui all'articolo 13, purché in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010*. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'*articolo 4, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 4, può disciplinare le modalità di partecipazione degli hobbisti in altre fiere e mercati;
- gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La struttura regionale competente in materia di commercio stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'*articolo 71, comma 1, D.Lgs. 59/2010*;
- il tesserino, unico per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo;
- il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti;
- gli hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio abruzzese. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione;

RITENUTO, pertanto, di dover stabilire quanto segue:

- le caratteristiche del tesserino identificativo in argomento sono quelle riportate nell'allegato "A", accluso, in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- la domanda per il rilascio del tesserino deve essere presentata al Comune dove si svolge il primo mercatino scelto dall'hobbista, secondo quanto riportato nell'allegato "B", accluso in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, almeno dieci giorni prima lo svolgimento del mercatino di cui all'art. 10, comma 1, lettera i) della L.R. n. 30/2016;
- gli hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni, nell'arco di un anno, dalla data del rilascio del tesserino;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 22 della L.R. n. 30/2016, il Comune che ha effettuato l'accertamento, provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza;
- la mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 30/2016, comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse;
- in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo o di mancata esposizione del tesserino stesso al pubblico o agli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 30/2016, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento;

VISTA la legge regionale 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. le caratteristiche del tesserino identificativo in argomento sono quelle riportate nell'allegato "A", accluso, in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. la domanda per il rilascio del tesserino deve essere presentata al Comune dove si svolge il primo mercatino scelto dall'hobbista, secondo quanto riportato nell'allegato "B", accluso in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, almeno dieci giorni prima lo svolgimento del mercatino di cui all'art. 10, comma 1, lettera i) della L.R. n. 30/2016;
3. gli hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni, nell'arco di un anno, dalla data del rilascio del tesserino;
4. in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 22 della L.R. n. 30/2016, il Comune che ha effettuato l'accertamento, provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza;
5. la mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 30/2016, comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse;
6. in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo o di mancata esposizione del tesserino stesso al pubblico o agli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 30/2016, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento;
7. di trasmettere la presente determinazione a tutti i Comuni della Regione Abruzzo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul sito della Regione e sul B.U.R.A.T.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Piergiorgio Tittarelli)

